COMUNE DI GOITO Provincia di Mantova

REGOLAMENTO COMUNALE DI **IGIENE AMBIENTALE**

INDICE

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Classificazione dei rifiuti
- Art. 3 Rifiuti urbani
- Art. 4 Rifiuti speciali
- Art. 5 Rifiuti speciali assimilati agli urbani
- Art. 6 Rifiuti pericolosi
- Art. 7 Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento
- Art. 8 Attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti
- Art. 9 Modalità e frequenza della raccolta

- Art. 10 Modalità di effettuazione della pesata dei rifiuti urbani
- Art. 11 Principi generali e criteri di comportamento
- Art. 12 Obblighi dei produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani
- Art. 13 Modalità di conferimento dei rifiuti urbani interni non ingombranti e speciali assimilati
- Art. 14 Aree in cui viene svolto il servizio e prescrizioni di carattere generale
- Art. 15 Norme relative ai contenitori
- Art. 16 Modalità di conferimento dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata
- Art. 17 Modalità di conferimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
- Art. 18 Modalità di conferimento dei rifiuti interni ingombranti
- Art. 19 Modalità di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi
- Art. 20 Modalità di conferimento dei rifiuti organici umidi e secchi
- Art. 21 Modalità di conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni
- Art. 22 Raccolta e smaltimento rifiuti
- Art. 23 Assimilazione dei rifiuti speciali
- Art. 24 Rifiuti di attività artigianali, commerciali e di servizio criteri di assimilazione
- Art. 25 Rifiuti derivanti da attività industriali
- Art. 26 Rifiuti derivanti da attività agricole
- Art. 27 Rifiuti da attività sanitarie
- Art. 28 Assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani e tariffazione delle relative superfici di formazione
 - Art. 29 Requisiti per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti dalle attivita'
 - Art. 30 Modalità di conferimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati a recupero
 - Art. 31 Effetti dell'accertamento comportante la classificazione di rifiuti come speciali
 - Art. 32 Servizio di spazzamento stradale
 - Art. 33 Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

- Art. 34 Attività di carico e scarico di merci e materiali
- Art. 35 Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta rifiuti
- Art. 36 Contenitori porta rifiuti
- Art. 37 Divieto e obblighi degli utenti di spazi pubblici
- Art. 38 Pulizia dei terreni non edificati e raccolta dei rifiuti
- Art. 39 Pulizia dei mercati e raccolta dei rifiuti
- Art. 40 Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti
- Art. 41 Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche
- Art. 42 Servizi vari di pulizia
- Art. 43 Cave e cantieri
- Art. 44 Pozzetti stradali
- Art. 45 Carogne di animali
- Art. 46 Animali
- Art. 47 Veicoli a motore, rimorchi e simili
- Art. 48 Rifiuti inerti
- Art. 49 Attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni
- Art. 50 Disposizioni sanzionatorie per l'abbandono di rifiuti di particolari tipologie
- Art. 51 Promozione delle attività inerenti al recupero di energia e/o materiali riutilizzabili
- Art. 52 Raccolte differenziate a fini conoscitivi
- Art. 53 Obblighi per l'esercizio delle raccolte differenziate
- Art. 54 Preposti alla verifica del rispetto delle norme del presente Regolamento
- Art. 55 Abrogazioni
- Art. 56 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Allegati: Tabella A: Rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- Il presente Regolamento disciplina ai sensi del D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni e, per quanto applicabile, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni lo svolgimento dei seguenti servizi di igiene urbana sul territorio comunale di Goito:
- a) Le modalità di espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, gli obblighi dei produttori di tali rifiuti nonché le norme per garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente, della cittadinanza e degli addetti in ogni fase dello smaltimento, nonché favorire il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia;
- b) Le modalità di espletamento del pubblico servizio di spazzamento inerente all'asporto, alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, i divieti e gli obblighi annessi alla produzione di detti rifiuti nonché le norme per garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente della cittadinanza e degli addetti in ogni fase dello smaltimento;
- c) Le modalità di identificazione dei luoghi destinati all'alloggiamento dei contenitori stradali (di seguito chiamati cassonetti) utilizzati per la raccolta rifiuti nonché della loro entità numerica, capacità volumetrica e tipologia. Le modalità di conferimento da parte dei produttori, la frequenza della raccolta, dei lavaggi e delle disinfezioni dei cassonetti;
- d) L'assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 22/97 e secondo quanto previsto dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984 all'allegato A e, per quanto applicabile, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
- e) Le delimitazioni dei perimetri all'interno dei quali sono istituiti i servizi di raccolta rifiuti e spazzamento strade;
- f) Le norme per assicurare l'osservanza di adeguati principi di tutela igienico-sanitaria per l'ambiente e la cittadinanza in funzione della produzione di rifiuti fuori dai perimetri di cui alla lettera e):
- g) Le norme atte a garantire, fin dal conferimento, un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi;
- h) I principi e le disposizioni atte a favorire, fin dal conferimento, il recupero di materiali da destinarsi al riciclo ed al recupero di energia;
- /) II regime sanzionatorio per le infrazioni al presente Regolamento;

Ogni riferimento al D.Lgs. 22 febbraio 1997, n. 22 è da intendersi, per quanto applicabile, anche al D.Lgs 3 aprile, n.152/2006.

Articolo 2 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui all'art. 183 del D.lgs 03 aprile 2006 n. 152, ai fini delle successive disposizioni e norme del presente regolamento si individuano le seguenti categorie:

- 1. Ai fini del presente Regolamento i rifiuti sono classificati in:
- RIFIUTI URBANI

- RIFIUTI SPECIALI
- RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI
- RIFIUTI PERICOLOSI

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Articolo 3 RIFIUTI URBANI

Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lett.
 a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del D. Lgs 22/97;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) dell'art. 7 del D. Lgs 22/97;

Articolo 4 RIFIUTI SPECIALI

- 1. Sono rifiuti speciali:
- a) i rifiuti di attività agricole e agro-industriali;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

Articolo 5 RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

- 1. Nelle more della pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 18, secondo comma, punto d), del D. Lgs. 22/97 che fisserà i criteri per l'assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento si intendono per rifiuti speciali assimilati agli urbani:
- a) rifiuti indicati al punto 1.1.1 lettera a) della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/07/84 e riportati nell'Allegata tabella A al presente Regolamento;
- b) i rifiuti provenienti da strutture sanitarie indicati nel D.P.R. n. 254 del 15/07/2003.

Articolo 6 RIFIUTI PERICOLOSI

Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D.Lgs 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 7 RIFIUTI ESCLUSI DALLA DISCIPLINA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento non si applica:

- Ai rifiuti radioattivi
- Ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- Alle carogne, ai liquami ed ai rifiuti agricoli quali le materie fecali e le altre sostanze utilizzate nell'esercizio dell'attività;
- Alle acque di scarico;
- Agli affluenti gassosi immessi nell'atmosfera;
- Alle terre e rocce di scavo.

Articolo 8 ATTIVITÀ DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

II Comune di Goito, attraverso il Soggetto Gestore, svolge le seguenti attività e servizi in materia di smaltimento rifiuti:

- 1) Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani, ivi compresi i rifiuti speciali assimilati agli urbani in base al presente Regolamento
- 2) Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ingombranti
- 3) Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti urbani pericolosi
- 4) Servizio di raccolta differenziata
- 5) Servizio di raccolta rifiuti urbani esterni e spazzamento strade e marciapiedi

La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme di cui alla T.U.E.L. n° 267 del 18/08/00 e dell'articolo 23 D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni e, per quanto applicabile, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Gestione del Servizio:

Il servizio di igiene urbana che comprende la globalità dei servizi di raccolta rifiuti e raccolta differenziata dei rifiuti urbani viene effettuato, mediante stipulazione di apposito contratto, secondo quanto previsto dal comma precedente.

Il gestore del servizio è tenuto all'obbligo di trasmettere agli organi di vigilanza e controllo tutti i dati richiesti (Comune, Provincia, Regione, ecc.).

Articolo 9 MODALITÀ E FREQUENZA DELLA RACCOLTA

- 1. La frequenza di servizio minima garantita è trisettimanale su tutto il territorio comunale;
- Le capacità minime dei contenitori assicurate ad ogni utenza sono congrue alle normali esigenze del servizio, in relazione alle entità ed alle tipologie dei rifiuti da smaltire.
 Per ogni tipologia di rifiuto raccolto in modo differenziato vengono utilizzati cassonetti di diversa colorazione;
- 3. Le modalità di effettuazione del servizio sono stabilite dal gestore mediante suddivisione del perimetro di raccolta in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani, in accordo con l'Amministrazione Comunale, e con l'impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasferimento dei rifiuti allo smaltimento;
- 4. L'intero ciclo di smaltimento dei rifiuti prodotti nelle zone considerate non servite dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art. 11 del presente Regolamento;
- 5. In particolare, i rifiuti urbani dovranno essere conferiti nel contenitore più vicino;
- 6. Particolari forme di organizzazione vengono predisposte dal gestore del servizio nelle seguenti occasioni:
 - 1° Maggio
 - Festività infrasettimanali
 - Festività doppie
 - Festività triple

Articolo 10 <u>MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA PESATA DEI RIFIUTI URBANI</u>

- 1. Il Comune, tramite il Gestore del Servizio, provvede alla pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero o allo smaltimento.
- 2. Le pesate di ogni automezzo vengono effettuate su pesa autorizzata.

Articolo 11 PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI COMPORTAMENTO

Le attività di conferimento e raccolta differenziata sono sottoposte all'osservanza dei seguenti principi generali:

- 1. deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- 2. deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e devono essere evitati ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumore ed odori;
- 3. devono essere salvaguardate flora e fauna e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio.

Articolo12 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

Allo smaltimento di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche pericolosi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati secondo la normativa vigente.

Articolo 13 <u>MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INTERNI NON INGOMBRANTI E SPECIALI</u> ASSIMILATI

- 1 I rifiuti urbani interni non ingombranti e quelli speciali assimilati (così come definiti rispettivamente all'articolo 3, comma b) e articolo 5 del presente Regolamento) devono essere conferiti, a cura del produttore, mediante appositi involucri protettivi in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore.
- 2 Il conferimento di tali rifiuti deve avvenire esclusivamente nei contenitori appositamente predisposti, negli orari eventualmente stabiliti con ordinanza sindacale e che risultano evidenziati in una nota apposta sugli stessi contenitori e/o su opuscoli informativi distribuiti all'utenza.
- 3 Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ordinari:
- i rifiuti urbani ingombranti;

- i rifiuti pericolosi;
- i rifiuti speciali non assimilati;
 - i rifiuti speciali assimilati come meglio specificati all'art. 23 del presente Regolamento;
- sostanze allo stato liquido;
 - materiale acceso come braci o cenere incandescente o comunque qualsiasi materiale che potrebbe provocare esplosione e/o incendio;
 - materiali che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto (es. ingombranti, inerti).
- 4 È vietato conferire rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo o nelle ordinanze sindacali di attuazione.
- 5 I rifiuti non possono essere inseriti sciolti nei contenitori, ma devono essere raccolti in sacchetti o simili per impedirne la dispersione. Dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore deve essere ben chiuso. Qualora un contenitore risultasse già colmo, è vietato abbandonare i rifiuti ai lati dello stesso, il loro conferimento deve avvenire nel contenitore più vicino. È vietato sbloccare i freni di stazionamento, ribaltare o danneggiare il contenitore, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.
- 6 Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che frammenti di vetro, oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurne la pericolosità.
- 7 Le siringhe giacenti sulle aree pubbliche, in uso pubblico o aperte al pubblico, devono essere segnalate al Comune che provvederà alla raccolta.
- 8 Per quanto attiene i contenitori stradali atti a ricevere la raccolta differenziata si dispone:
- <u>Carta</u>: il materiale deve essere inserito garantendo il minimo ingombro possibile, pertanto, scatole e scatoloni dovranno essere accuratamente piegati e/o spezzettati;
- Plastica: tutti gli oggetti di plastica possono essere conferiti nei contenitori; in particolar modo le bottiglie dovranno essere schiacciate manualmente e richiuse. Si rammenta alla cittadinanza che il materiale plastico occupa notevole spazio e che va quindi curato in particolar modo l'adequamento volumetrico;
- Lattine di alluminio e acciaio: nei contenitori dovranno essere inserite lattine e latte possibilmente schiacciate e comunque sgombre da residui di cibi liquidi e/o solidi provvedendo, prima del conferimento, ad una sommaria pulizia degli stessi. È possibile altresì conferire materiali ferrosi non ingombranti evitando eventuali danneggiamenti del contenitore e pericolosità per l'utenza e gli addetti alla raccolta;
- <u>Vetro</u>: è vietato l'inserimento di materiale ceramico o di consistenza diversa dal vetro, si dovrà provvedere all'eliminazione di resti di liquidi, e materiali diversi dal vetro.
- <u>Scarti vegetali</u>: I residui di potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati, devono essere smaltiti nei seguenti termini:
 - mediante conferimento nei contenitori, quando si tratti di quantitativi limitati, compatibili con la capienza dello stesso e di pezzatura adequata;

- mediante conferimento diretto a centri di raccolta comunale, quando si tratti di quantitativi ingenti, ovvero quando si tratti di residui di potatura di pezzatura ragguardevole avendo cura di avvolgere tali residui in idonei involucri protettivi, che ne impediscano la dispersione;
- <u>Pile</u>: nei contenitori distribuiti sul territorio comunale e nei centri di raccolta comunali dovranno essere conferite solamente pile e batterie ad uso domestico avendo cura di eliminare imballaggi vari:
- <u>Medicinali</u>: nei contenitori distribuiti presso gli ambulatori e le farmacie e nei centri di raccolta comunali dovranno essere conferiti solamente i medicinali e si dovranno eliminare le confezioni esterne e le relative informazioni mediche per ottimizzare lo spazio del contenitore, avendo cura inoltre di non danneggiare i contenitori in vetro.

TITOLO 2 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

Articolo 14 AREE IN CUI VIENE SVOLTO IL SERVIZIO E PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

- 1. Il servizio di raccolta è garantito su tutte le aree del territorio Comunale ed in particolare:
 - 1. A tutta l'area urbana e della sua periferia insediata;
 - 2. A tutti i centri frazionali;
 - c) A tutti i nuclei abitativi più significativi
- 2. Tutti gli utenti sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo, organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento nel più vicino contenitore di raccolta.
- 3. E' ammesso lo smaltimento nelle concimaie destinate all'accumulo dello stallatico o alla produzione di compost, della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.
- 4. E' severamente vietato la combustione dei rifiuti, sia in area pubblica che privata.
- 5. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta separata, devono essere conservati e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nei centri di conferimento attrezzati.

Articolo 15 NORME RELATIVE AI CONTENITORI

1. I contenitori per la raccolta dei rifiuti, di cui all'articolo 9 del presente Regolamento, sono collocati in area pubblica o privata soggetta ad uso pubblico a cura del gestore del servizio.

- 2. Ove previsti in area privata, in casi del tutto particolari e con autorizzazione esplicita del privato stesso, i contenitori devono essere comunque di proprietà del Comune o Gestore del Servizio. Il privato è comunque responsabile del danneggiamento del cassonetto.
- 3. L'area pubblica interessata dal contenitore deve essere delimitata con segnaletica orizzontale di colore giallo secondo la normativa vigente.
- 4. E' vietato spostare i contenitori dalla collocazione prevista dal Gestore del Servizio unitamente alla Polizia Locale e all'Ufficio Ambiente del Comune.
- 5. I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
- 6. I contenitori e le relative piazzole, devono essere sottoposti a periodici e adeguati lavaggi e disinfezioni al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.
- 7. La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi, e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale.
- 8. Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi del gestore gli spazi immediatamente adiacenti ai cassonetti dovranno essere lasciati liberi dall'utenza automobilistica.
- 9. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, ma semprechè le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, deve essere mantenuta una distanza non inferiore a 5 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati, e ingressi di attività commerciali quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti.
- 10 Nel rispetto di quanto stabilito dal nuovo codice della strada deve essere mantenuta una distanza non inferiore a mt. 5,0 da incroci, passaggi pedonali, semafori, ed entro la distanza di visibilità, min. mt. 2,0, tenendo conto del senso di marcia, presso passi carrabili pubblici e privati.
- 11 In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi e i contenimenti per i cassonetti dei rifiuti urbani, in particolare per le "isole ecologiche" sulla base di standards proposti dal Comune e dal Gestore del Servizio in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire. Nell'allestimento di questi spazi si avrà cura di evitare la creazione di barriere architettoniche che costituiscano ostacolo alla deambulazione dei soggetti svantaggiati. A cura dei progettisti delle opere di cui sopra dovrà essere acquisito il parere preventivo del competente servizio comunale.

Articolo 16 MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI OGGETTO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

I rifiuti oggetto di raccolta differenziata devono essere conferiti secondo le modalità stabilite dal gestore del servizio, nonché dall'Amministrazione Comunale.

In particolare:

RIFIUTO	CONTENITORI STRADALI	CENTRO DI RACCOLTA DI VIA PEDAGNO GOITO	CENTRO DI RACCOLTA DI VIA PAOLO VI CERLONGO	CENTRO DI RACCOLTA DI STRADA MULINO NUOVO SOLAROLO	
VETRO/ALLUMINIO/ACCIAIO	X	X		X	
CARTA	X	X	X	X	
CARTONE		X	Х	X	
PLASTICA	X	X		Х	
T E/O F		X			
METALLO		X		X	
SCARTI VEGETALI	X	X		Х	
RIFIUTI ORGANICI (umido domestico, sfalci, foglie, ecc)	X	X			
MEDICINALI	Х	X			
SIRINGHE		X	X	Х	
PILE	Х	X			
BATTERIE AL PIOMBO		X	X	Х	
OLIO VEGETALE		X			
APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (hi-fi, monitor, tv, lampade, calcolatrici, computer, frigoriferi, frigocongelatori, ecc.)		X		X	

LEGNO		Х		Х
INERTI		X		
ABITI TESSUTI SCARPE BORSE CAPPELLI	X			
CARTUCCE ESAUSTE DI TONER		X		
INGOMBRANTI		X	X	X

Il conferimento dei rifiuti presso il centro i centri di raccolta comunale deve rispettare gli orari d'apertura.

Presso i centri di raccolta comunale è possibile conferire i rifiuti speciali assimilati secondo le modalità di cui al TITOLO 3 del presente Regolamento e nel rispetto delle norme di accesso stabilite dal Comune.

Articolo 17 MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche denominati Raee così come individuati dall'Allegato 1 A del D. Lgs. 25 luglio 2005 n. 151 sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- 1. Grandi elettrodomestici
- 2. Piccoli elettrodomestici
- 3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
- 4. Apparecchiature di consumo
- 5. Apparecchiature di illuminazione
- 6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensione)
- 7. Giocattoli ed apparecchiature per lo sport e per il tempo libero
- 8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)
- 9. Strumenti di monitoraggio e di controllo
- 10. Distributori automatici

Ad esaurimento della loro durata operativa possono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente oppure essere conferiti al gestore del servizio con modalità stabilite dallo stesso, in particolare i rifiuti devono essere conferiti direttamente dalle utenze domestiche presso i centro di raccolta sopra citati. Il conferimento dovrà

rispettare gli orari di apertura dell'impianto. E' vietato il deposito di qualsiasi materiale esternamente all'area predisposta o collocarli in corrispondenza dei cassonetti stradali.

Articolo 18 MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INTERNI INGOMBRANTI

- 1. I rifiuti interni ingombranti non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.
- 2. Il conferimento e l'asportazione hanno luogo secondo modalità indicate dal Comune e comunque i rifiuti dovranno essere conferiti presso i centri di raccolta.

Articolo 19 MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1. Vernici, solventi, inchiostri, adesivi, prodotti fotochimici, pesticidi, tubi fluorescenti, pile, batterie ed altri rifiuti contenenti mercurio e tutti i rifiuti di cui alle specifiche del codice 16 dell'allegato D al D. Lgs. 22/1997 prodotti dalle utenze domestiche sono conferiti in appositi contenitori da parte del gestore.

Articolo 20 MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI UMIDI E SECCHI

Nel caso in cui venga istituito l'obbligo della raccolta dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni:

- 1. Le modalità e i tempi per l'attuazione della raccolta differenziata di tale componente organica umida e secca, vengono definiti dal gestore del servizio e disposte dall'Amministrazione Comunale con apposita Ordinanza Sindacale.
- 2. Devono essere raccolte separatamente le frazioni umide da quelle secche che vengono prodotte presso le mense pubbliche e private, civili e militari, i punti di ristorazione, nelle aree in cui vengono svolti mercati presso gli esercizi commerciali che producono rifiuti organici putrescibili, comprese le utenze civili.
- 3. I materiali organici che possono fermentare devono essere conferiti in appositi contenitori situati in isole o aree appositamente individuate presso le mense, i centri di ristorazione, i mercati ed in genere presso le utenze collettive.
- 4. Tali contenitori devono disporre di chiusura ermetica tale da non permettere il rovistamento da parte degli animali e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti. Essi devono essere tali da non permettere lo scolo di materiali fermentiscibili.
 - 5. I contenitori devono essere lavati e disinfettati.

6. Ove attivata la raccolta presso le utenze civili, le stesse dovranno attenersi alle indicazioni e modalità previste dall' Ente Gestore della raccolta.

Articolo 21 MODALITÀ DI C<u>ONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI</u>

- 1. I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro, avanzi di indumento e materiali inerti dovranno essere smaltiti o recuperati come previsto dalla vigente normativa.
- 2. I rifiuti in oggetto, quando previsto, dovranno preventivamente essere sottoposti ad adeguata riduzione volumetrica.

Articolo 22 RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI

II trasporto dei rifiuti sarà effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione, dovranno essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui al D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni. I veicoli speciali autorizzati devono ottemperare alle norme di circolazione vigenti sul territorio, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dal Comune per agevolare il servizio pubblico (fermata e sosta anche in zone di divieto, fermata in seconda fila, circolazione in senso contrario, etc.). La frequenza di raccolta è trisettimanale su tutto il Territorio Comunale. Tale frequenza può essere variata in base a modifiche gestionali migliorative previste dal Gestore del Servizio e in accordo con il Comune.

Lo smaltimento finale dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta avviene a cura del Gestore presso gli impianti di smaltimento debitamente autorizzati, nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO 3 Articolo 23 ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

I rifiuti dichiarati "assimilati ai rifiuti urbani", seguono il medesimo percorso dei rifiuti urbani attraverso il normale circuito di raccolta istituito dal Comune in accordo con l'Ente Gestore del Servizio.

Articolo 24 <u>RIFIUTI DI ATTIVITA' ARTIGIANALI, COMMERCIALI E DI SERVIZIO.</u> <u>CRITERI DI ASSIMILAZIONE</u>

L'assimilazione ai rifiuti urbani provenienti dalle attività artigianali, commerciali e di servizio interviene quando i rifiuti prodotti hanno le seguenti caratteristiche:

a) appartengano a categorie merceologiche riconducibili all'elenco di cui al punto 1.1.1 della Deliberazione del Comitato Interministeriale in data 27/7/84 e s.m.i. nelle more dell'approvazione del D.M. relativo alla determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per

l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 18, c. 2, lettera d) del D. Lgs. n° 22/97 e s.m.i. e riportati nell'Allegata tabella A al presente Regolamento;

b) non vi sia una pezzatura oppure una quantità tale da comportare un utilizzo scorretto dei contenitori per la raccolta rifiuti o possano causare particolari inconvenienti alle normali operazioni di raccolta, in tal caso, pur dichiarando l'assimilazione dei rifiuti agli urbani, l'utente dovrà provvedere al trasporto dei propri rifiuti ai centri di raccolta comunali. I produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani provenienti da attività artigianali, industriali e commerciali, se non praticanti l'auto-smaltimento tramite ditte specializzate, sono obbligati a conferire tali rifiuti al centro di raccolta comunale.

Articolo 25 RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITA' INDUSTRIALI

Dato atto che ai sensi del punto 1.1.1 della Deliberazione del comitato Interministeriale in data 27/7/84 di cui all'art. 5 del D.P.R. 915/82 e s.m.i., i rifiuti derivanti da reparti di lavorazione industriale, devono intendersi ope legis speciali, e come tali sottratti ad ogni ipotesi di assimilazione ai rifiuti urbani, restando conseguentemente a carico del produttore, l'onere del relativo smaltimento; per i rifiuti derivanti dai locali pur annessi a stabilimenti industriali, all'interno dei quali tuttavia non si esercitano direttamente attività manifatturiere (uffici, laboratori, magazzini, spedizioni, manutenzione, rimesse, mense e cucine, spogliatoi e servizi, aree scoperte per ricevimento merci o deposito) ai fini dell'assimilazione sono da ritenersi in vigore i criteri esposti al precedente articolo 24.

Articolo 26 RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITA' AGRICOLE

I rifiuti prodotti nell'esercizio dell'attività agricola, anche se ricompresi nell'allegata Tabella A del presente Regolamento, non sono considerati assimilati bensì speciali e come tali esclusi dal regime dei rifiuti urbani. I rifiuti provenienti da aziende agrituristiche (con attività didattica, con solo alloggio/ con solo ristorazione, con alloggio e ristorazione o vendita di prodotti agricoli) sono considerati assimilati a tutti gli effetti, ai fini dell'applicazione della tariffa di Igiene Ambientale.

Articolo 27 RIFIUTI DA ATTIVITA' SANITARIE

L'assimilazione ai rifiuti urbani provenienti da attività sanitarie interviene quando i rifiuti prodotti hanno le seguenti caratteristiche:

- appartengono a categorie merceologiche riconducibili all'elenco di cui al D.P.R. n. 254 del 15/07/2003

Tali rifiuti dovranno necessariamente essere smaltiti con le modalità previste al precedente art. 13.

Articolo 28 <u>ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI E TARIFFAZIONE DELLE RELATIVE</u> SUPERFICI DI FORMAZIONE

Alle superfici di formazione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi dei sopra riportati criteri, viene applicata la tariffa rifiuti nei modi stabiliti dal relativo Regolamento ed alle tariffe adottate secondo le vigenti disposizioni di legge. Per contro è garantito senza ulteriori oneri lo smaltimento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che potrà essere articolato e svolto, anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative e gestionali dell'Ente preposto.

Articolo 29 REQUISITI PER L'ASSIMILAZIONE AI RIFIUTI URBANI DEI RIFIUTI PRODOTTI DALLE ATTIVITA'

Procedure d'accertamento:

In relazione alle obbligazioni insorgenti a carico dei produttori di rifiuti che per qualità non rispondano ai requisiti di assimilazione ai rifiuti urbani, cui fa per altro riscontro il beneficio previsto dal Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti delle relative superfici di formazione, si definiscono le procedure di accertamento di seguito esposte ai fini della classificazione dei rifiuti prodotti dalle singole attività come speciali non pericolosi, ovvero per l'esclusione da tale classificazione.

L'iscrizione nei ruoli della tariffa rifiuti delle superfici di formazione, in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, costituisce presunzione del possesso dei requisiti per l'assimilazione dei rifiuti prodotti ai rifiuti urbani.

L'accertamento sulla natura dei rifiuti prodotti dalle singole attività comprese tra quelle contemplate nel presente titolo, con i conseguenti effetti sull'applicazione o meno della tariffa rifiuti alle relative superfici di formazione, o sulla sussistenza dell'obbligo a provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti, può avvenire:

- A) con procedimento d'ufficio, previa verifica della documentazione tecnico/amministrativa disponibile, eventualmente acquisita da Enti o da Ditte produttrici di rifiuti;
- B) su richiesta degli interessati previa presentazione di adeguata documentazione tecnica in grado di evidenziare i seguenti aspetti:
- B.1 ramo di attività dell'azienda e sua classificazione (industria, artigianato, commercio, etc..)
- B.2 specificazione dell'attività svolta;
- B.3 tipologia del rifiuto prodotto;
- B.4 quantitativi annui prodotti, eventualmente suddivisi secondo le diverse tipologie merceologiche;
- B.5 dati relativi all'ingombro, alla pezzatura media ed al peso specifico del rifiuto, alle modalità previste per lo smaltimento, sia assimilato sia non assimilato all'urbano;
- B.6 superfici di formazione del rifiuto;
- B.7 superfici aziendali complessive;
- B.8 numero addetti complessivi;

B.9 - numero addetti preposti alle attività manifatturiere che danno luogo alla produzione di rifiuti speciali

La documentazione di cui sopra dovrà essere accompagnata da adeguati elaborati planimetrici comprensivi dell'area cortiva recanti indicazioni dei diversi reparti che diano eventualmente luogo a diverse tipologie di rifiuto tali da consentire il computo delle superfici di produzione di rifiuti assimilati agli urbani e di eventuali superfici di formazione di rifiuti speciali.

Le richieste d'accertamento da parte dei privati dovranno essere presentate, unitamente alla sopraccitata documentazione, al Gestore del servizio rifiuti.

Nel caso in cui l'istanza sia finalizzata alla cancellazione dei ruoli della tariffa rifiuti di superfici aziendali a causa della supposta formazione di rifiuti speciali, l'esistenza di una convenzione con Ente o Impresa autorizzata non costituisce titolo sufficiente per ottenere la cancellazione di superfici a ruolo all'atto della presentazione della domanda, se non alla presenza d'attestazione, sotto propria responsabilità, dell'Ente o dell'Impresa, relativa all'effettiva rispondenza quali/quantitativa dei rifiuti in questione ai criteri previsti dal presente titolo, operata sulla base di un periodo d'accertamento non inferiore a sei mesi e facendo riferimento a criteri di contabilizzazione dei quantitativi accettati dal Gestore sentita l'Amministrazione Comunale.

L'attestazione dell'Ente o Impresa autorizzata allo smaltimento dei rifiuti speciali con cui il titolare dell'istanza abbia sottoscritto convenzione di smaltimento, dovrà essere allegata alla documentazione precedentemente citata.

In esito alla procedura di che trattasi il Gestore procede all'accertamento della natura dei rifiuti sulla base dell'istruttoria tecnica degli uffici preposti entro 60 gg. dal completamento della documentazione tecnica e degli allegati prescritti, dando luogo, se del caso alla conseguente variazione dei ruoli della tariffa rifiuti.

Domande non complete della sopra riportata documentazione sono improcedibili ed archiviate d'ufficio.

Articolo 30 <u>MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI AVVIATI A</u> RECUPERO

Al fine di perseguire gli obiettivi di raccolta differenziata le aziende commerciali, artigianali e di servizio possono usufruire del servizio dell'Ente Gestore della raccolta dei rifiuti urbani per l'avvio a recupero dei propri rifiuti.

L'Azienda dovrà attenersi alle indicazioni del Gestore nonché a quanto previsto all'art. 23 del presente regolamento.

Con l'introduzione del sistema tariffario previsto dal D.P.R. 158/99 e successive modifiche ed integrazioni, le aziende dovranno attenersi alle indicazioni del Comune di Goito, nonché dell'Ente Gestore del servizio per quanto concerne nuove modalità di raccolta dei rifiuti assimilati.

Nel caso in cui le procedure di cui sopra diano luogo alla classificazione dei rifiuti come speciali, alle diverse fasi del loro smaltimento, dovrà provvedere a propria cura e spese il produttore, in proprio, ovvero avvalendosi esclusivamente di Enti o Imprese autorizzati secondo quanto previsto dal D. Lgs. 22/97 e s.m.i., previa sottoscrizione di apposita convenzione.

Copia delle convenzioni, debitamente sottoscritte e datate, dovranno essere tempestivamente inoltrate al Gestore del servizio del Comune di Goito.

Le date di inoltro delle convenzioni ed il resto della documentazione all'uopo richiesta, fanno fede per il conseguimento del beneficio previsto dal Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti della riduzione delle superfici di formazione dei rifiuti speciali non assimilati.

In relazione alla data di scadenza del contratto è obbligo del produttore dei rifiuti comunicare sotto propria responsabilità gli estremi dei successivi rinnovi e/o contratti sostitutivi, pena la perdita del beneficio succitato.

TITOLO 4

Articolo 32 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADALE

Le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, comprese eventuali articolazioni, vengono stabilite dall'Amministrazione Comunale, tenuto conto delle necessità dell'utenza, della tecnologia e dei mezzi disponibili, all'interno del perimetro di espletamento.

I perimetri delle aree all'interno delle quali è istituito il servizio di spazzamento vengono definiti così da comprendere:

- * Le strade e le piazze, compresi i marciapiedi classificati come Comunali;
- * I tratti urbani delle strade Provinciali ed ex Statali;

La frequenza è settimanale (domenicale) per la pulizia manuale dell'area mercatale del capoluogo e dei punti di raccolta di via Don Minzoni e via D. Alighieri.

La frequenza e l'itinerario dello spazzamento meccanizzato sono stabiliti dall'Ufficio Tecnico Comunale, in tutte le altre aree del Territorio Comunale.

Articolo 33 PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

- 1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, e le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.
- 2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani interni.
- 3. All'orario di chiusura l'area di ogni singolo posteggio deve risultare perfettamente pulita.

Articolo 34 ATTIVITÀ DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

- 1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
- 2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.
- 3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dal gestore, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili.

Articolo 35 PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE E RACCOLTA RIFIUTI

- Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.
- I proprietari ed i conduttori di immobili hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombro delle foglie, fiori e frutti che cadono dalle piante o siepi poste all'interno delle proprietà private, sul suolo pubblico prospiciente i rispettivi immobili.

Articolo 36 CONTENITORI PORTA RIFIUTI

- 1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il Comune e/o il gestore provvedono ad istallare appositi contenitori portarifiuti, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia.
- 2. In tali contenitori non devono essere conferiti rifiuti urbani interni. Essi non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. È vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

Articolo 37 <u>DIVIETO ED OBBLIGHI DEGLI UTENTI DI SPAZI PUBBLICI</u>

È fatto divieto agli utenti di aree pubbliche di abbandonare e gettare rifiuti di qualsiasi genere ed in qualsiasi quantità che dovranno essere immessi solo negli appositi contenitori per rifiuti urbani.

Articolo 38
PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI

- 1. I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente puliti da erbacce e liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità. A tale scopo devono essere realizzati necessari canali di scolo e altre opere idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni stessi, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato d'efficienza.
- 2. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente ne abbia la disponibilità, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, è obbligato alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area nonché all'asporto e all'allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

Articolo 39 PULIZIA DEI MERCATI E RACCOLTA DEI RIFIUTI

- 1. Le aree di vendita, pubbliche o di uso pubblico, nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, compresi i mercati rionali temporanei, devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi sacchi e conferirli in contenitori o in attrezzature particolari allestite dal gestore.
- 2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.
- 3. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti, devono concordare con il gestore le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.

Articolo 40 PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

- 1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
- 2. In caso di inadempienza, la pulizia viene effettuata direttamente dal gestore, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili.

Articolo 41 PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc.,

su strade, piazze, e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al gestore, con un preavviso minimo di quindici giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.

2. A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.

Articolo 42 SERVIZI VARI DI PULIZIA

Rientrano tra questi i seguenti servizi:

- 1. rimozione della neve e trattamenti preventivi di salatura;
- 2. diserbo periodico delle aree di circolazione, dei cigli delle strade, delle aiuole o delle aree pubbliche, nonché l'asportazione di qualsiasi rifiuti delle stesse;
- 3. pulizia periodica esterna delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici (zoccolo di base), pareti laterali ad altezza d'uomo delle gallerie di pubblico transito;
- 4. pulizia su chiamata (da parte dell'Amministrazione Comunale, dei suoi organi o dei Corpi di Polizia) della carreggiata a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico da parte dei veicoli, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dei responsabili dell'incidente e per le strade comprese entro il perimetro di spazzamento;
- 5. pulizia e lavaggio dei portici soggetti permanentemente ad uso pubblico e scalinate;
- 6. pulizia delle aree a verde pubblico e/o attrezzato disponibile permanentemente all'uso pubblico;
- 7. rimozione e smaltimento di rifiuti presenti in discariche abusive rinvenute sul territorio Comunale;
- 8. pulizia di aree pubbliche con raccolta dei rifiuti abbandonati da nomadi.

Tali servizi potranno essere affidati al Gestore con atto separato del Comune o rientrare nei piano finanziario della tariffa di igiene ambientale.

Articolo 43 CAVE E CANTIERI

- 1. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio, nonché di quelle da considerarsi ormai chiuse per ultimato esercizio, sono tenuti ad attrezzare le aree immediatamente adiacenti con idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso ad estranei, fatte salve le autorizzazioni e le licenze edilizie necessarie.
 - Inoltre i proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando il transito di veicoli provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).
 - 2. In caso di inadempienza, la pulizia viene effettuata direttamente dal Gestore, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili.

Articolo 44 POZZETTI STRADALI

Il Comune provvede direttamente o tramite terzi a mantenere sgombra la superficie dei pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il regolare deflusso. E' assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere negli stessi.

Articolo 45 CAROGNE DI ANIMALI

Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla A.S.L. competente o prescritte nel Regolamento Comunale di Igiene.

Articolo 46 ANIMALI

- 1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico e le aree private aperte al pubblico.
- 2. Essi sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure di animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.
- 3. Detti escrementi e rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o in un idoneo contenitore e depositati nei cassonetti stradali dei rifiuti solidi urbani.

Articolo 47 <u>VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI</u>

I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, devono essere conferiti ai centri di raccolta autorizzati per la demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione.

Articolo 48 RIFIUTI INERTI

- 1. Il conferimento dei materiali provenienti da demolizioni o costruzioni deve avvenire presso impianti autorizzati dagli Enti competenti.
- 2. Gli stessi possono essere eventualmente conferiti nei contenitori previsti presso il centro di raccolta comunale solo per le modeste quantità non superiori ai 50 Kg/giorno risultanti dalle utenze domestiche.

Articolo 49 ATTIVITÀ STRAORDINARIE RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Costituiscono attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni:

- Le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni al di fuori delle aree di espletamento del servizio di spazzamento, con particolare riferimento alla pulizia di rifiuti dalle rive fluviali, corsi d'acqua e canali;
- Le attività inerenti alla rimozione di rifiuti ingombranti, l'eliminazione di scarichi abusivi, sia all'interno che all'esterno del perimetro del servizio di spazzamento.

Articolo 50 DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER L'ABBANDONO DI RIFIUTI DI PARTICOLARI TIPOLOGIE

Fermo restando il divieto di abbandono dei rifiuti di cui all'art. 14 del D. Lgs. 22/97 e s.m.i., specifiche sanzioni colpiscono l'abbandono di rifiuti appartenenti a particolari tipologie; ciò con specifico riferimento alle sequenti ipotesi:

- a) L'abbandono di rifiuti di qualunque tipo e natura su aree pubbliche esternamente o internamente all'area di espletamento del servizio di spazzamento.
- b) L'abbandono incontrollato di rifiuti derivanti da demolizioni e scavi in qualsiasi area pubblica e privata del territorio Comunale.

TITOLO 5

INCENTIVAZIONE DEL RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA

Articolo 51 PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ INERENTI AL RECUPERO DI ENERGIA E/O MATERIALI RIUTILIZZABILI

Il Comune promuove ed assume provvedimenti relativi all'adeguamento dei centri di raccolta esistenti, alla realizzazione di nuove isole ecologiche, alla definizione di idonee forme organizzative dei servizi di conferimento, al fine di favorire la selezione di materiali da destinarsi al recupero, al

riciclaggio, alla produzione di energia nel rispetto di adeguati principi di tutela igienico-sanitaria per l'ambiente, la cittadinanza e gli operatori addetti. Il Comune promuove la riorganizzazione del Servizio di raccolta dei rifiuti urbani per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui al D. Lgs. 22/97 e s.m.i. ed alla normativa regionale e provinciale di riferimento. Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento delle Associazioni di Volontariato presenti sul territorio.

Articolo 52 RACCOLTE DIFFERENZIATE A FINI CONOSCITIVI

Possono essere attivati in forma sperimentale, in ambiti territoriali o per categorie di produttori da definirsi con Ordinanza del Sindaco, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento che di ottimizzazione del recupero energetico, che di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento dei rifiuti.

Articolo 53 OBBLIGHI PER L'ESERCIZIO DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE

Gli Enti o Imprese che, per conto del Comune, gestiscono servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani sono tenuti:

- alla manutenzione e pulizia dei contenitori e all'asporto dai punti di raccolta di eventuali materiali o loro frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di travaso;
- ad inoltrare annualmente al Comune un resoconto sui quantitativi dei materiali recuperati e riciclati.

TITOLO 6

SISTEMA SANZIONATORIO • ABROGAZIONI

Articolo 54 PREPOSTI ALLA VERIFICA DEL RISPETTO DELLE NORME DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate, oltre che dalla Polizia Locale, dalle Guardie del Corpo Forestale dello Stato, il nucleo ambientale dell'Arma dei Carabinieri, la Vigilanza Sanitaria dell'A.S.L e Arpa competente per territorio.

Sono inoltre preposti all'azione di sorveglianza e controllo nell'ambito del territorio Comunale, il personale addetto ai servizi pubblici di Igiene Urbana che dal Comune sia stato nominato "Agente Accertatore". Lo stesso, avrà la facoltà di segnalare alle autorità competenti le violazioni alle disposizioni elencate nel seguente regolamento. I verbali di accertamento da rilasciarne immediatamente copia ai trasgressori saranno quelli predisposti dalla Polizia Locale. Sono fatte salve le competenze degli enti preposti alla vigilanza e controllo dalla vigente normativa.

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di smaltimento rifiuti, si applicano sanzioni amministrative con le modalità e

nelle forme previste dalla Legge 689/81 e dalle norme indicate dalla Regione della Lombardia, nell'ambito dei limiti minimo e massimo previsti.

			Sanzione (euro)	
Riferimento	Violazione	Casistica		
			min	max
art. 14 comma 1 D.Lgs. 22/97	Scarico ed abbandono di rifiuti in area pubblica o privata	rifiuti urbani non ingombranti	25,00	150,00
art. 50 comma 1 D.Lgs. 22/97				
		rifiuti urbani ingombranti	100,00	600,00
		rifiuti speciali non pericolosi	25,00	150,00
		rifiuti speciali pericolosi	100,00	600,00
art. 43 comma 2 D.Lgs. 22/97	Conferimento non autorizzato di rifiuti da imballaggi terziari al servizio pubblico di raccolta		25,00	150,00
art. 44 comma 1 D.Lgs. 22/97	Errate modalità di smaltimento di beni durevoli		100,00	600,00

art. 13, Presente Regolamento	Conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o sistemi di raccolta sono destinati	50,00	300,00
art. 16, Presente Regolamento	Accesso all'interno della centro di raccolta e conferimento dei rifiuti quando il centro di raccolta è chiuso e/o non presidiato	50,00	300,00
Art. 24, punto b Presente Regolamento	Erroneo conferimento nei cassonetti	25,00	150,00
art. 36, Presente Regolamento	Spostamento o danneggiamento dei cestini portarifiuti	50,00	300,00
art. 34, Presente Regolamento	Mancata pulizia di aree sulle quali si verificano operazioni di carico e scarico e trasporto di merci e materiali	50,00	300,00
art. 46, Presente Regolamento	Mancata asportazione delle deiezioni animali	50,00	300,00
art. 38 – art. 39 – art. 40 - Presente Regolamento	Mancata pulizia delle aree esterne pubbliche in concessione – conferimento dei rifiuti prodotti durante l'attività nei cestini stradali portarifiuti	50,00	300,00

Articolo 55 ABROGAZIONI

E' abrogato ogni altro Regolamento e disposizione precedentemente adottata dal Comune di Goito nella materia oggetto del presente Regolamento.

Articolo 56 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti Comunali: per l'applicazione della tariffa rifiuti, d'igiene, di Polizia Locale, dei Servizi di fognatura, nonché la vigente normativa statale, regionale, provinciale e dell'Ambito Territoriale Ottimale in materia di smaltimento dei rifiuti.

Tabella "A"

<u>RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI</u>

- Rifiuti urbani ordinari, come previsti all'art. 7 comma 2 lett. a e b del D. Lgs. 22/97 e s.m.i.;
- Rifiuti di carta, cartone e similari;
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- Imballaggi primari;
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica cellophane, cassette;
- Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili.
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelli e similpelle;
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria;
- Resine termoplastiche o termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- Manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri abrasivi;
- Cavi e materiale elettrico in genere;
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio, scarti di caffé, scarti dell'attività molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, salse esauste e simili;

- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi
- Cartucce esauste di toner.